SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1266)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMA, TALAMONA, ARIOSTO, OCCHIPINTI e BERTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1978

Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno di legge è inteso ad integrare organicamente la disciplina sulla produzione e sul commercio delle acqueviti sia nazionali che di importazione, in relazione ad esigenze di mercato scaturenti dall'attuazione del Mercato comune europeo.

Tali esigenze si esprimono in tre aspetti essenziali:

1) migliorare la qualità delle acqueviti nazionali onde esse possano meglio resistere alla concorrenza;

2) introdurre nella disciplina della materia norme più perfezionate che possano costituire una base valida nelle imminenti discussioni per la uniformizzazione delle legislazioni in questo settore, nell'ambito della CEE;

3) facilitare una rapida intesa comunitaria adottando, per le acqueviti di cereali, norme conformi a quelle in atto nei Paesi della Comunità più interessati alla loro produzione (Regno Unito e Germania federale).

La nuova disciplina proposta costituisce, oltre che una garanzia per la serietà di produzione, anche una incisiva tutela dei consumatori, tendendo ad eliminare gli abusi che frequentemente vengono commessi nella commercializzazione di prodotti privi di invecchiamento o con invecchiamento non sufficiente, in concorrenza con prodotti più invecchiati e di maggior pregio.

* * *

L'*articolo 1* prevede che le acqueviti di vino, qualunque ne sia la denominazione, possano essere imbottigliate per il consumo soltanto dopo dodici mesi di invecchiamento e propone di generalizzare un metodo comune e più sicuro per una corretta determinazione dell'invecchiamento. Det-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

to metodo è il più seguìto nei Paesi che tradizionalmente invecchiano i distillati.

L'*articolo 2* stabilisce che, nell'etichettatura delle acqueviti di vinaccia, si possa far riferimento all'invecchiamento soltanto quando esso sia stato effettuato sotto controllo fiscale per non meno di dodici mesi.

L'*articolo 3* contiene norme relative alla disciplina di produzione e commercio delle acqueviti di cereali e rappresenta un necessario miglioramento della normativa precedente, per la difesa della qualità e la trasparenza del mercato, in armonia con quanto previsto in materia dalle legislazioni di altri paesi interessati.

L'*articolo 4* completa quanto previsto dalla legge fondamentale — 7 dicembre 1951, n. 1559 — per l'uso della parola « brandy » con indicazione del frutto di provenienza e della dolcificazione precisando il limite minimo di zuccheri totale.

Gli *articoli 5 e 6*, introducono una adeguata normativa per la denominazione di « acqueviti bianche di cereali » e di « Rum puro » con riferimento anche all'acquavite bianca da grano.

Gli *articoli 7, 8 e 9* contengono norme transitorie necessarie e regolano altresì la importazione e circolazione in Italia delle acqueviti straniere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Le denominazioni di " acquavite ", di " acquavite di vino ", di " distillato di vino ", di " arzente " o di " brandy " sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

È proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo, nel territorio nazionale, i prodotti portanti le suddette designazioni quando non abbiano subìto un invecchiamento di oltre 12 mesi.

L'età delle acqueviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela ».

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nella presentazione dell'acquavite di vinaccia è vietata qualsiasi affermazione diretta o indiretta di invecchiamento, salvo che il prodotto sia stato effettivamente invecchiato, in recipienti di legno, sotto diretto controllo fiscale per almeno 12 mesi.

Il periodo minimo di invecchiamento di cui al comma precedente deve risultare da attestazione della competente autorità nazionale ».

Art. 3.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di " acquavite di cereali ", " distillato di cereali ", " whisky " o

" whiskey " sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato di cereali, previa saccarificazione con diastasi del malto in esso contenuto, fermentato sotto l'azione del lievito e distillato, in deroga all'articolo 1, a meno di 95 gradi, in modo che il distillato conservi i princìpi aromatici derivanti dalle materie prime impiegate o dalla loro fermentazione.

Le acqueviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni, sotto diretto controllo fiscale, prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica di " scotch " nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al whisky scozzese.

La denominazione di " blended whisky " o " whiskey " è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente, ha diritto alla denominazione di whisky o whiskey ».

Art. 4.

Alla lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 14-*bis* della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, introdotto con l'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; a condizione che detti liquori contengano almeno 150 grammi per litro di zuccheri totali ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo 9-*bis*.

« *Art. 9-bis.* Le denominazioni " acquavite bianca di cereali " o " distillato bianco di cereali " sono riservate alle acqueviti di cui al primo comma dell'articolo 9, invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

Le acqueviti poste al consumo umano diretto con queste denominazioni devono essere incolori: ad esse è vietata l'aggiunta di sostanze aromatiche complementari o di altre sostanze compreso il caramello.

La denominazione " korn " o " corn " è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione " sakè distillato " è riservata all'acquavite bianca di cereali ottenuta da riso ».

Art. 6.

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Al prodotto di cui al primo comma è riservata la denominazione di " Rum puro " a condizione che abbia subìto un invecchiamento di più di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ».

Art. 7.

I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovino già imbottigliati, possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge e purchè in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le norme con cui le partite di whisky, di acquavite di vino, di grappa o di rum puro esistenti allo stato sfuso al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno identificate con riconoscimento dell'invecchiamento fino allora da esse subìto.

Art. 8.

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, numero 385, è soppresso; e all'articolo 12 della stessa è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammesse all'importazione e alla circolazione in Italia le acquaviti straniere con le denominazioni disciplinate dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, se accompagnate da certificato riconosciuto con decreto del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, della sanità e del commercio con l'estero ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In deroga a quanto disposto al comma precedente le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione della presente legge mentre le disposizioni di cui all'articolo 3 entrano in vigore il 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.